



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.2.2004
COM(2003) 815 definitivo/2

2003/0336 (ACC)

CORRIGENDUM

Annule et remplace la page de couverture et la page 3
du COM(2003)815 final 2003/0313 (ACC) du 22.12.2003.
Changement d'acronyme.
Concerne toutes les versions linguistiques.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la posizione che la Comunità adotterà nel comitato misto UE-Messico in merito all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Le norme in materia d'origine preferenziale sono fondamentali per il corretto funzionamento degli accordi di libero scambio conclusi dalla Comunità con i suoi partner commerciali, tra cui il Messico. Le Comunità europee e i relativi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, hanno concluso un accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione, entrato in vigore il 1° ottobre 2000¹.

L'allegato III alla decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico², entrato in vigore il 1° luglio 2000, riguarda la definizione della nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa.

2. Una dichiarazione comune allegata all'accordo prevede che il comitato misto valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione di norme d'origine temporanee³ a taluni prodotti chimici classificati alle voci 2914 e 2915.
3. Tale valutazione ha tenuto conto di diversi aspetti, tra cui la disponibilità delle materie prime chimiche necessarie all'interno della zona preferenziale di scambi, nonché i potenziali investimenti in Messico. Una proroga temporanea di norme d'origine più flessibili per i prodotti considerati consentirà di evitare le perturbazioni degli scambi di merci esportate dal Messico verso la Comunità nel quadro essenzialmente di un regime preferenziale. D'altro canto, una proroga temporanea, anziché definitiva, dovrebbe incentivare gli investimenti in Messico e consentire la produzione locale di materie prime chimiche. La trasformazione di dette materie prime ottenute localmente consentirebbe ai prodotti di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II (a), di rispettare norme 'standard' in materia d'origine preferenziale.
4. In considerazione degli elementi sopra esposti, il comitato misto dovrebbe adottare una decisione che proroghi oltre il 30 giugno 2003 e fino al 30 giugno 2006 l'applicazione delle menzionate norme d'origine temporanee.
5. La Commissione invita pertanto il Consiglio ad elaborare una posizione comune da presentare al comitato misto UE-Messico.

¹ Decisione del Consiglio del 28 settembre 2000, GU L 276 del 28.10.2000, pag. 44.

² GU L 245 del 29.9.2000, pag. 953.

³ Note 2 e 3 dell'appendice II (a), dell'allegato III alla decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1058.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la posizione che la Comunità adotterà nel comitato misto UE-Messico in merito all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la dichiarazione comune V allegata alla decisione 2/2000⁴ del 23 marzo 2000 del Consiglio congiunto UE-Messico istituito dall'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (in appresso "decisione 2/2000") prevede che il comitato misto UE-Messico istituito dal suddetto accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II (a), all'allegato III della decisione 2/2000,

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà in seno al comitato misto istituito dall'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, è contenuta nel progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁴ GU L 245 del 29.9.2000, pag. 953, modificata da ultimo dalla decisione del comitato misto UE-Messico del 20 dicembre 2002 (GU L 44 del 18.2.2003, pag. 97).

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO, DI COORDINAMENTO POLITICO E
DI COOPERAZIONE

tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico,
dall'altra

Progetto di

Decisione n...../2003 del comitato misto Unione europea - Messico

**riguardante l'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico
del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai
metodi di cooperazione amministrativa**

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (in appresso "decisione 2/2000"), in particolare le note 2 e 3 dell'appendice II (a), all'allegato III e la dichiarazione comune V ad essa relativa,

considerando quanto segue :

- (1) L'allegato III della decisione 2/2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari dei territori delle parti all'accordo.
- (2) Ai sensi della dichiarazione comune V, il comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione della regola stabilita nelle note 2 e 3 dell'appendice II (a), sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l'istituzione di detta regola.
- (3) Alla luce dell'esame delle condizioni economiche pertinenti eseguito ai sensi della dichiarazione comune V, si considera opportuno prorogare su base temporanea l'applicazione delle norme d'origine istituite alle note 2 e 3 dell'appendice II (a), all'allegato III.

DECIDE:

Articolo 1

Le norme d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II (a), all'allegato III della decisione 2/2000 sono applicate fino al 30 giugno 2006 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II all'allegato III della decisione 2/2000.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2003.

Fatto a [...]

Per il comitato misto

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

La prevista decisione del comitato misto non ha un'incidenza finanziaria.